

N. R.G. 2184/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2184/2013** promossa da:

FALLIMENTO MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

ATTORE/I

contro

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato il 15.03.2013 , il Fallimento Mariella Burani Fashion Group S.p.a. conveniva in giudizio, innanzi all'intestato tribunale, Cassa di risparmio di Bologna s.p.a (d'ora in poi CARISBO) per ottenere la revoca ex art. 67 co. 2 e 3 1. fall. di alcune rimesse effettuate dalla fallita sul conto corrente bancario n.0069/72740116 acceso presso la banca convenuta .
2. A sostegno dei propri assunti la curatela evidenziava che nei sei mesi anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, pronunciata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 17.3.2010, la società aveva effettuato rimesse sul conto corrente per un totale di €.2.787.909,02 (cfr. doc.n. 5 in fascicolo di parte attrice); nel medesimo periodo considerato sono state registrate come “RIBA IMPAGATE” operazioni in uscita per complessivi euro 1.397.129,85 per cui l'incasso netto realizzato dalla Cassa di Risparmio risulta pari a euro 1.397.179,17. Aggiungeva parte attrice che il quadro della movimentazione relativa al conto corrente in esame evidenziava due corposi addebiti effettuati da CARISBO in data 26 luglio 1010 con pari valuta rispettivamente dell'importo di euro 3.000.000,00 il primo quale “estinzione finanziamento export “e di euro 2.000.000,00 il secondo quale” estinzione anticipo fatture”. Riteneva tuttavia il fallimento che i due addebiti non dovessero essere considerati ai fini dell'applicabilità dell'articolo 70 della legge fallimentare in quanto essi non hanno comportato una variazione del credito di CARISBO successiva alle le rimesse di cui si chiede la revoca. Questo perché si tratta di operazioni precedenti alla data delle rimesse che avrebbero dovuto riportare la medesima valuta di quella dei relativi accrediti che segnava l'inizio dell'operazione e cioè rispettivamente 10/6/2009 per il finanziamento di 3.000.000,00 e il 4.2.2009 per il finanziamento di 2.000.000,00. Perciò formulava due distinte ipotesi conclusive: la prima , nella quale non si teneva conto dei due addebiti, e si chiedeva la revoca dell'importo massimo di euro 845.140,83; la seconda quella in cui si deve tener conto di due



addebiti con riferimento al conto diverso numero 04602/2253/08066183 rispetto al quale la determinazione dell'importo massimo revocabile avrebbe dovuto essere fatta una volta ordinata l'esibizione dell'estratto del conto riferito al periodo sospetto, al momento non disponibile in capo alla curatela.

3. Si costituiva in giudizio la convenuta CARISBO chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Contestava, in particolare, la sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 67, co. 3, lett. b L. Fall. (consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria della fallita) nonché del presupposto soggettivo della *scientia decoctionis*.
4. Si contestava in radice la conoscenza in capo a CARISBO della *scientia decoctionis* lungo tutto il periodo sospetto e quindi dalla data del 17 settembre 2009 in poi quando, invece, il comportamento concreto ottenuto dalla banca si poneva a elemento contrario del ricorrere di qualsivoglia indice di conoscenza della insolvenza.
5. Contestava inoltre l'ipotesi prospettata da parte attrice di non tener conto dei due addebiti, in quanto non corrispondente alla causale delle operazioni come intesa dal fallimento. Nel caso in cui comunque si volesse calcolare l'importo revocabile previa imputazione dei due addebiti, la somma sarebbe quella minore di euro 682.692,15 non avendo parte attrice tenuto conto degli addebiti di chiusura del conto per euro 158.045,68 ammessi pacificamente allo stato passivo.
6. Nel corso del giudizio, esperiti gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il GI disponeva la consulenza tecnica contabile richiesta dal Fallimento.
7. All'esito dell'incombente, visto l'esito negativo delle trattative coltivate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
8. L'oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se debbano essere dichiarate inefficaci, per effetto di revocatoria fallimentare, le rimesse pervenute nel periodo 17.9.2009- 17.3.2010 sul conto corrente n.0069-72740116 intestato alla Mariella Burani Fashion Group (prima posta in amministrazione straordinaria



e poi dichiarata fallita con sentenza 5.6.2012) ovvero sul conto corrente 04602/2253/08066183 così come sopra meglio individuate.

9. Giova anzitutto riassumere il quadro normativo di riferimento.

10.L'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare stabilisce che *«sono (...) revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (...) se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento».*

11.Nell'ipotesi di rimesse effettuate su un conto corrente bancario, la disposizione citata è stata interpretata dalla giurisprudenza (a far tempo dal "nuovo corso" aperto da Cass. 5413/1982) nel senso che solo la rimessa effettuata su conto corrente con saldo non solo passivo, ma anche "scoperto" (ossia con saldo passivo superiore all'affidamento concesso dalla banca) potesse essere considerata un "pagamento" revocabile sulla base della citata disposizione. Su tale impianto normativo è intervenuta la novella fallimentare del 2005 (decreto legge n° 35/2005), con la quale è stato introdotto un terzo comma alla citata norma. Tale comma, per quello che qui interessa, recita: *«non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca».* Pertanto, a seguito della modifica legislativa, se il pagamento consiste in una rimessa bancaria, non occorre più verificare se essa è pervenuta su un conto passivo "scoperto", ma occorre invece verificare se vi sia stata una attività di riduzione del saldo passivo effettuata in modo "durevole" e "consistente". Con tali termini il legislatore ha voluto indicare che la riduzione dell'esposizione debitoria deve essere stata:

- progressiva e tendenzialmente unidirezionale (ossia verso la diminuzione del debito bancario) e



- di ammontare non trascurabile, avuto riguardo all'ammontare delle rimesse ed all'interesse della massa fallimentare al recupero delle somme andate a beneficio di un solo creditore (banca), anziché di tutti.

11. Avendo il legislatore impiegato concetti elastici come quello di "consistenza" e "durevolezza", è inevitabile per l'interprete compiere una valutazione dotata di un certo margine di discrezionalità.

Secondo l'impostazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, posto che requisito della "consistenza" della riduzione è finalizzato a escludere le operazioni non idonee a depauperare in maniera apprezzabile il patrimonio del fallito, la consistenza va anzitutto valutata in termini relativi e non assoluti.

12. La nozione di consistenza della riduzione è, infatti, nozione di carattere relazionale, in quanto assume un concreto significato solo attraverso il confronto tra l'entità della rimessa e quella dell'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.

13. La giurisprudenza di merito, esprime tuttavia differenti orientamenti sia in ordine al parametro percentuale da utilizzare sia in ordine alla base di calcolo cui fare riferimento nel predetto confronto. In particolare, la consistenza del pagamento viene individuata ricorrendo ad un parametro espresso in termini percentuali - spesso individuato nella misura del dieci per cento - rapportato, secondo alcuni, "*al saldo debitore*" (iniziale o medio) nel periodo sospetto (così Trib. Venezia, 1 settembre 2013; Trib. Venezia, 1 febbraio 2013); secondo altri, al c.d. "*rientro*" ex art. 70 l. fall., ovvero alla differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel periodo c.d. sospetto e quella riscontrata al momento di apertura del concorso (così, ex multis, Trib. Milano, 27 marzo 2008; nello stesso senso, Trib. Milano 21 luglio 2009) o ancora tenendo conto dell'importo medio delle rimesse dato dalla somma delle stesse divise per il loro numero, rapportate all'importo medio del saldo debitore computato all'inizio e a fine del periodo di riferimento; la percentuale che ne emerge individua un criterio di valutazione della consistenza delle rimesse medesime che, rapportata alla loro



durata può fornire elementi di valutazione sulla rilevanza delle stesse(cfr. Trib. Piacenza 23/12.2014) .

14. Ciò detto, ritiene questo Giudice che, in assenza di precedenti di legittimità sul punto, la consistenza delle rimesse vada valutata in termini relativi tenuto conto di tutti i parametri del caso, ossia sia dell'entità massima dell'esposizione bancaria, sia dell'ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è stata effettuata, sia dell'ammontare del "rientro" ai sensi dell'art. 70 L. Fall., sia, infine, dell'entità media dei versamenti in entrata e in uscita.

15. Anche per la "durevolezza" deve seguirsi un criterio relativo che tenga conto della frequenza delle movimentazioni del conto e dell'apprezzabile stabilità dell'effetto solutorio: non è tale solo la rimessa non seguita da ulteriori operazioni di addebito in conto corrente, ma nemmeno esclusivamente quella che rientri nelle c.d. operazioni bilanciate. E' stato evidenziato che la "durevolezza" della riduzione dell'esposizione debitoria non può essere esclusa quando la rimessa è seguita, seppur dopo un brevissimo lasso di tempo, da un addebito effettuato da parte della banca al fine di soddisfare un proprio credito derivante da altri rapporti di finanziamento con il correntista e che l'esenzione non trova applicazione nel caso in cui il conto corrente sia stato di fatto "congelato" dalla banca.

16. Infine, giova precisare che l'obbligo di restituire le somme ricevute subisce l'ulteriore limitazione prevista dall'art. 70, III co. L.F., correttamente richiamato dalla stesso Fallimento attore, secondo cui nel caso in cui la revoca abbia a oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito non può essere chiamato a restituire una somma maggiore di quella risultante dalla "... *differenza fra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso*".

17. Dunque, se le rimesse revocabili sono di importo inferiore alla differenza tra massimo scoperto ed esposizione finale, è restituibile l'importo massimo dei versamenti



dichiarati inefficaci, mentre se le rimesse revocabili sono di importo superiore, è restituibile l'importo dato da questa differenza.

18. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso in esame, se si esamina l'andamento del conto corrente n.0069-72740116 nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza, e cioè dal 17/09/2009 al 17/03/2010 (andamento ben rappresentato dall'estratto conto di cui al doc. n. 5 e ricostruito dal CTU), e ritenendo condivisibili le conclusioni della c.t.u. nonché considerando come di competenza del periodo esaminato gli addebiti del 26/2/2010 rispettivamente di 3.000.000,00 e di 2.000.000,00 la somma revocabile ex art. 70 comma tre L.Fall. è pari ad euro 197,00; diversamente – sempre secondo la ctu - non tenendo conto dei due addebiti la somma revocabile ammonta ad euro 667.381,07. Con riguardo al conto 04602/2253/08066183 ci si può riportare a quanto precisato in sede di consulenza alle pagin1 11e 12 evidenziando che si tratta di un conto d'appoggio per il quale il c.t.u. non è entrato in possesso della documentazione contrattuale contabile e che tale conto evidenzia un saldo negativo al 30 settembre 2009 di euro 3 milioni originatosi in data 10 giugno 2009 con l'accensione di un finanziamento ed il cui saldo al 17 marzo del 2010 risulta pari a zero a seguito della credito connesso all'addebito nel conto principale avvenuto in data 26 febbraio 2010.

19. Ritiene il tribunale di dover optare per il mantenimento delle due operazioni di rimborso dei finanziamenti del 26.2.2010 nell'ambito delle operazioni da computare ai fini del calcolo dell'importo revocabile richiamando le considerazioni svolte a pagina 9 della c.t.u. e cioè che:

- relativamente al finanziamento di 3 milioni questo ha prodotto una coerente liquidazione periodica di interessi, come da documentazione bancaria;
- relativamente al finanziamento di 2 milioni, come da contratto specifico del 4 febbraio 1009, non si appalesa una diretta connessione tra il preteso di addebito del 13 marzo 2009 per euro 2.078.169,27 e l'estinzione del finanziamento di cui infra;



-risulta ammesso allo stato passivo del fallimento MBFG il credito di parte convenuta nel valore di euro 10.168,948,71, così come da estratto conto del 22 marzo 2000 e 10, valore comprensivo dei due rimborsi di cui sopra.

20.La conseguenza di tale opzione ricostruttiva è che l'importo revocabile è quello di euro 197,00 sicchè la domanda deve essere accolta in tale limite.

21. Per quanto concerne poi il requisito della *scientia decotionis* si ritiene come evidenziato dal ctu che lo stato di insolvenza di Mariella Burani Fashion Group s.p.a. fosse oggettivamente noto all'operatore qualificato bancario, CARISBO, già dai primi giorni immediatamente successivi all'approvazione del bilancio 2008 avvenuta in data 30.4.2009 , e in ogni caso tale conoscenza fosse di dominio pubblico a seguito del comunicato stampa del 31.08.2009 e del contemporaneo provvedimento di sospensione del titolo da parte di Borsa Italiana; entrambi tali eventi (la pubblicazione del bilancio del 2008 e della relazione semestrale al 30.06.2009) hanno avuto manifestazione in momenti anteriori all'inizio del cosiddetto "periodo sospetto".

22.In accoglimento della domanda attorea, la banca convenuta va pertanto condannata alla restituzione, in favore del fallimento attore, la somma di euro € 197,00 .

Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva dell'azione revocatoria, decorrono dalla notificazione della citazione.

23.Quanto infine alle spese di lite, tenuto conto del valore oggettivamente limitato dell'accoglimento , si reputano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- in accoglimento della domanda revocatoria formulata dal Fallimento Mariella Burani Fashion Group s.p.a in liquidazione, condanna la CARISBO al pagamento in favore della curatela della somma complessiva di € 197,00 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo;



- compensa integralmente fra le parti le spese di lite e quelle di ctu.
REGGIO EMILIA, 28 agosto 2017.

Il Giudice
dott. Annamaria Casadonte

IL CASO.it

